

Pubblicato il 27/02/2017

N. 00251/2017 REG.PROV.CAU.

N. 00257/2017 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 257 del 2017, proposto da:

Consorzio Mediterraneo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Cozzo e Carmelo Carrara, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Palermo, via Nicolò Turrisi, n. 38/A;

contro

Assessorato regionale dell'economia - Centrale unica di committenza, in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi, n. 81, è domiciliato per legge;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto dell'Assessore regionale dell'economia n. 1777 del 3 novembre 2016 con il quale sono state individuate le categorie merceologiche dei beni e dei servizi

di cui all'art. 55, comma 2, della l.r. n.9 del 7 maggio 2015;

- del decreto del Dirigente del Servizio 6 - Centrale unica di committenza dell'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale n. 2443 del 21 dicembre 2016, con il quale è stata indetta la gara telematica regionale, mediante convenzione, per la prestazione dei servizi integrati per la gestione e manutenzione delle apparecchiature elettroniche per le Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Sicilia, articolata in n. 4 lotti territoriali da espletare mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per un importo complessivo quinquennale a base d'asta di euro 202.400.318,17, di cui Euro 127.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva;
- del bando e del disciplinare di gara, nonché di tutti gli atti connessi e consequenziali

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria dell'Avvocatura dello Stato per l'Assessorato regionale dell'economia - Centrale unica di committenza;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del 24 febbraio 2017 il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Premesso che la controversia ha ad oggetto la gara telematica regionale, mediante convenzione, per la prestazione dei servizi integrati per la gestione e manutenzione delle apparecchiature elettroniche per le Aziende sanitarie e ospedaliere della

Regione Sicilia, articolata in n. 4 lotti territoriali da espletare mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per un importo complessivo quinquennale a base d'asta di € 202.400.318,17, di cui € 127.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva;

Ritenuto che, ad una sommaria cognizione, il ricorso, in disparte la ritualità, non sembra assistito da adeguato fumus boni juris tenuto conto di quanto di seguito esposto;

Rilevato, in ordine al primo motivo, che:

- la Centrale unica di committenza regionale della Sicilia è stata inserita nell'elenco dei soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del d.l. n. 66 del 2014, convertito nella l. n. 89 del 2014, con la delibera dell'ANAC n. 784 del 20 luglio 2016 e può, pertanto, ai sensi del successivo comma 2, stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, tra cui rientra anche quella oggetto del ricorso in esame;

- tra gli affidamenti che possono essere disposti dalla centrale unica di committenza rientrano anche quelli di cui al comma 3 dell'art. 9 laddove, per quanto d'interesse, si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre di ogni anno, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori; per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorità nazionale anticorruzione non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip s.p.a. o ad altro soggetto aggregatore;

- tra i succitati affidamenti rientrano, ai sensi del DPCM del 24 dicembre 2015, anche quelli oggetto della gara in questione;

Considerato, con riferimento al secondo motivo, che il decreto assessoriale n. 1777

del 3 novembre 2016 fa riferimento solo agli appalti degli enti regionali e non anche a quelli dei soggetti pubblici facenti parte del sistema sanitario;

Ritenuto, per quanto riguarda il terzo motivo, che dalle deduzioni della difesa erariale è emerso che la gara è stata preceduta da un'attenta istruttoria, da un'analisi del mercato di riferimento, da una ricognizione delle apparecchiature elettromedicali in dotazione alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Sicilia e relativa valorizzazione, da una suddivisione delle stesse in fasce in base alla complessità manutentiva e da un'analisi della spesa storica e presunta;

Rilevato, con riferimento all'ultimo motivo, che la contestata aggregazione delle prestazioni oggetto dell'appalto è conseguenza della necessità di ricorrere alla Centrale unica di committenza per l'affidamento dell'appalto medesimo;

Ritenuto, pertanto, di rigettare l'istanza cautelare compensando le spese avuto riguardo alla complessità e novità delle questioni esaminate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), respinge l'istanza cautelare di cui al ricorso in epigrafe.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Aurora Lento, Consigliere, Estensore

Roberto Valenti, Consigliere

L'ESTENSORE
Aurora Lento

IL PRESIDENTE
Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO

•